DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2004

recante modifica della decisione 1999/813/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica socialista del Vietnam, per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente e il modello del certificato sanitario

[notificata con il numero C(2004) 825]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/267/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione 1999/813/CE della Commissione [2], il «National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center (NAFIQACEN) of the Ministry of Fisheries» è indicato quale autorità competente nel Vietnam per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Vietnam, la competenza suddetta è passata al «National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.

(3) Il NAFIQAVED ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(4) La decisione 1999/813/CE va quindi modificata in conformità.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/813/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Il "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)" è l'autorità competente nel Vietnam per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del NAFIQAVED, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 4 maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 315 del 9.12.1999, pag. 39. Decisione modificata dalla decisione 2000/331/CE (GU L 114 del 13.5.2000, pag. 39).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca importati dalla Repubblica socialista del Vietnam e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: VIETNAM

Autorità competente: National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)

I. *Identificazione dei prodotti della pesca*

— Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura (1):

— specie (nome scientifico):

— presentazione del prodotto e tipo di trattamento (2):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo di imballaggio:

— Numero dei colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. *Origine dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale dello/degli/ stabilimento/i, della/e nave/i officina, del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dal NAVIQAVED per l'esportazione verso la CE:

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti sono spediti:

da:
(Luogo di spedizione)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. *Attestato sanitario*

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
7. inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione riconosciute ai sensi dell'allegato alla decisione 2000/333/CE della Commissione, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam e sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente alle disposizioni della decisione 2003/774/CE della Commissione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalle decisioni 1999/813/CE, 2000/333/CE e 2003/774/CE..

Fatto a, il
(Luogo) (Data)

TIMBRO UFFICIALE (3)

.....
Firma dell'ispettore ufficiale (3)
(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»